

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

Questo istituto previsto per legge permette al contribuente che ha versato l'imposta in modo parziale o in ritardo, o non omesso il versamento, di mettersi in regola, entro tempi determinati, così da garantirsi una riduzione delle sanzioni previste per tali infrazioni.

<b>Tipo di ravvedimento</b>	<b>Sanzione ridotta</b>	<b>Termine per effettuare il ravvedimento</b>
<b>Sprint</b>	0,1% dell'importo non versato (o versato tardivamente) per ogni giorno di ritardo (sino ad un massimo del 1,4%)	Entro il 14° giorno successivo alla data di scadenza dell'imposta
<b>Breve</b>	1,5% dell'importo non versato o versato tardivamente	Dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza dell'imposta
<b>Intermedio</b>	1,67% dell'importo non versato o versato tardivamente	Dal 31° giorno al 90° di ritardo dalla scadenza dell'imposta
<b>Lungo</b>	3,75 % dell'importo non versato o versato tardivamente	Oltre il 90° giorno di ritardo e sino ad un anno dalla scadenza dell'imposta

L'imposta dovuta non versata, unitamente alle sanzioni e agli interessi legali, andranno versati utilizzando il modello F24 barrando la casella "RAVV".

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.